

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 4-8.6.2013, la Corte d'Appello di Napoli rigettò il reclamo proposto da Coretti Emanuele avverso la pronuncia di prime cure che aveva dichiarato l'avvenuta decadenza, ai sensi dell'art. 6, comma 2, legge n. 604/66, come modificato dall'art. 32 legge n. 183/10, dell'impugnazione svolta avverso il licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatogli dalla datrice di lavoro Farmaceutici Damor spa.

A sostegno del *decisum*, per ciò che ancora qui specificamente rileva, la Corte territoriale ritenne che, nel caso all'esame, non poteva trovare applicazione, in relazione alla decorrenza del termine decadenziale, la proroga disposta dall'art. 32, comma 1 *bis*, legge n. 183/10, introdotto dall'art. 2, comma 54, dl n. 225/10, convertito con modificazioni nella legge n. 10/11, non rientrando la fattispecie all'esame nel campo di prima applicazione dell'art. 6, comma 1, legge n. 604/66, come modificato dall'art. 32 legge n. 183/10.

Avverso l'anzidetta sentenza della Corte territoriale, Coretti Emanuele ha proposto ricorso per cassazione fondato su due motivi e illustrato con memoria.

L'intimata Farmaceutici Damor spa ha resistito con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo, denunciando violazione di plurime norme di diritto, il ricorrente censura l'interpretazione fornita dalla Corte



territoriale alla normativa di riferimento, deducendo che il legislatore, intervenendo sul primo termine di impugnativa (di cui all'art. 6, comma 1, legge n. 604/66), con disposizione applicabile a tutti i licenziamenti e non solo alle nuove ipotesi previste dal collegato lavoro, era intervenuto, automaticamente, anche sul secondo termine (di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 604/66) stabilito per l'impugnativa giudiziale.

2. Giova ricordare che i primi due commi dell'art. 6, legge n. 604/66 prevedevano che:

“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro 60 giorni dalla ricezione della sua comunicazione, con qualsiasi atto scritto, anche extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

“Il termine di cui al comma precedente decorre dalla comunicazione del licenziamento ovvero dalla comunicazione dei motivi ove questa non sia contestuale a quella del licenziamento”.

L'art. 32, comma 1, legge n. 183/10, ha sostituito i primi due commi del ridetto art. 6 legge n. 604/66 come segue:

“Il licenziamento deve essere impugnato a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla ricezione della sua comunicazione in forma scritta, ovvero dalla comunicazione, anch'essa in forma scritta, dei motivi, ove non contestuale, con qualsiasi atto scritto, anche

extragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

"L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di duecentosettanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. (omissis)".

L'art. 2, comma 54, dl n. 225/10, convertito con modificazioni nella legge n. 10/11, ha poi introdotto, all'art. 32 legge n. 183/10, il comma 1 bis, del seguente tenore *"In sede di prima applicazione, le disposizioni di cui all'articolo 6, primo comma, della legge 15 luglio 1966, n. 604, come modificato dal comma 1 del presente articolo, relative al termine di sessanta giorni per l'impugnazione del licenziamento, acquistano efficacia a decorrere^{dal} 31 dicembre 2011"*.

La questione agitata in causa è quindi costituita dall'interpretazione da darsi a tale ultima disposizione e, in particolare, dall'accertamento del suo effettivo ambito di incidenza.

3. Le difficoltà ermeneutiche discendono dal fatto che, nella sostanza, il primo comma novellato altro non fa che accorpate le previsioni di cui ai primi due commi originali, mentre nuova è l'introduzione dell'ulteriore termine di decadenza di cui al comma


secondo novellato; non riesce quindi di agevole comprensione il perché, addirittura in sede di conversione di un atto normativo di urgenza, il legislatore abbia ritenuto di dover differire nel tempo l'efficacia (e, quindi, l'entrata in vigore) di una norma costituente la mera riproposizione di quella preesistente (che, come tale, avrebbe continuato a mantenere, *medio tempore*, la propria applicabilità).

Risulta quindi necessario soffermarsi sulla portata dell'inciso "*In sede di prima applicazione*", contenuto nel ridetto comma 1bis dell'art. 32, che, come tale, fa riferimento, ovviamente, all'ambito di novità insito nelle disposizioni in parola, rendendo quindi necessario individuare quali siano tali margini di novità; e poiché, come detto, in sé il primo comma del novellato art. 6, comma 1, legge n. 604/66 non configura un'innovazione sostanziale della precedente disciplina, tali margini di novità vanno necessariamente ricercati, perché la norma all'esame abbia un senso, nel contesto normativo in cui si inserisce la disposizione di cui è stata differita l'efficacia.

La sentenza impugnata individua tale elemento di novità nel fatto che il termine di decadenza stragiudiziale è stato esteso anche ad ipotesi in precedenza non contemplate dall'art. 6 legge n. 604/66: a tutti i casi di invalidità del licenziamento (comma 2); ai licenziamenti che presuppongono la risoluzione di questioni relative alla qualificazione del rapporto di lavoro ovvero alla nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 dl.vo n.



368/01 e successive modificazioni (comma 3, lett. a); al recesso del committente nei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto (comma 3, lett. b); al trasferimento ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile (comma 3, lett. c); all'azione di nullità del termine apposto al contratto di lavoro, ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 dl.vo n. 368/01, e successive modificazioni (comma 3, lett. d); ai contratti di lavoro a termine stipulati ai sensi degli articoli 1, 2 e 4 dl.vo n. 368/01, in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4, lett. a); ai contratti di lavoro a termine, stipulati anche in applicazione di disposizioni di legge previgenti al dl.vo n. 368/01 e già conclusi alla data di entrata in vigore della legge stessa (comma 4, lett. b); alla cessione di contratto di lavoro avvenuta ai sensi dell'art. 2112 cc (comma 4, lett. c); in ogni altro caso in cui fosse chiesta la costituzione o l'accertamento di un rapporto di lavoro in capo a un soggetto diverso dal titolare del contratto (comma 4, lett. d); se ne è tratta quindi la conclusione che solo per queste ulteriori ipotesi dovrebbe ritenersi che le disposizioni di cui al novellato art. 6, comma 1, legge n. 604/66 sarebbero state di "*prima applicazione*" e che solo in relazione a tali ipotesi andrebbe quindi riferito il differimento dell'efficacia delle disposizioni medesime sancito dal ridetto art. 32, comma 1 *bis*, legge n. 183/10.



Deve però rilevarsi che, se l'estensione dell'onere di impugnativa stragiudiziale a casi in precedenza non previsti configura indubbiamente un elemento di novità (esterno però alla disposizione di cui è stata differita l'entrata in vigore), ancora più incisivo, e generalizzato, è l'ulteriore elemento di novità costituito dal fatto che la stessa impugnazione stragiudiziale diviene inefficace se non seguita dal deposito del ricorso giudiziale (o dalla richiesta del tentativo di conciliazione o arbitrato) nel termine disposto dal secondo comma del novellato art. 6 legge n. 604/66.

Diviene perciò decisivo il rilievo che il legislatore non ha testualmente limitato la proroga dell'efficacia del comma 1 novellato alle ipotesi in precedenza non contemplate (di cui non è del resto fatto testualmente cenno), ma ha disposto il differimento dell'entrata in vigore del primo comma dando per presupposto che la disposizione novellata abbia, in linea generale, una sua prima applicazione (letteralmente, del resto, si dice "*In sede di prima applicazione*" e non già, ad esempio, "nei casi di sua prima applicazione" o altra simile): il che, per quanto sopra detto, va riferito proprio al diretto contestuale collegamento tra impugnazione stragiudiziale e decorrenza del termine (parimenti di decadenza) per il deposito del ricorso giudiziale, sicché il primo e il secondo comma del novellato art. 6 legge n. 604/66 vengono a costituire, integrandosi fra loro, una disciplina unitaria, articolata - e qui sta appunto l'elemento

generalizzato di novità - nella previsione di due successivi e tra loro connessi termini di decadenza.

Ne discende che, attraverso il differimento "*In sede di prima applicazione*" del primo comma novellato dell'art. 6 legge n. 604/66, il legislatore ha inteso, con ciò stesso, differire anche il termine a partire dal quale decorre la decadenza di cui al secondo comma, che diviene quindi a sua volta non applicabile anteriormente al 31.12.2011.

Diversamente opinando, del resto, si dovrebbe giungere alla conclusione che l'art. 6, comma 1, novellato rimarrebbe applicabile, anche prima del 31 dicembre 2011, nelle ipotesi che già ricadevano sotto la disciplina del testo originario, mentre il medesimo art. 6, comma 1, novellato non sarebbe in vigore (sempre fino al 31 dicembre 2011) nelle ulteriori ipotesi originariamente non previste; il che equivarrebbe a dire che una norma di cui è stata differita, senza ulteriore specificazione, l'entrata in vigore, resterebbe non di meno in vigore in alcuni casi; si verrebbe cioè, in via ermeneutica, a determinare la contemporanea vigenza e non vigenza di una medesima disposizione di legge, il che costituisce un risultato illogico e, al tempo stesso, contrario alla lettera della legge stessa.

In base alle considerazioni testé esposte ed avuto riguardo alle scansioni temporali dei fatti rilevanti ai fini del decidere, quali irrimediabilmente accertate dai Giudici del merito (intimazione del



licenziamento in data 10.10.2011; impugnativa stragiudiziale ricevuta dalla parte datoriale il 28.10.2011; deposito del ricorso giudiziario in data 4.9.2012), deve dunque convenirsi che il ricorrente non è incorso in alcuna decadenza.

Il motivo all'esame merita perciò accoglimento..

4. Il secondo motivo di ricorso afferisce al merito del licenziamento impugnato, investe cioè questioni non esaminate, perché implicitamente ritenute assorbite, dalla Corte territoriale; come tale deve ritenersi inammissibile, spettando al Giudice del rinvio pronunciarsi su tali ulteriori questioni, per quanto ritualmente devolute con il ricorso d'appello.

5. In definitiva il ricorso va accolto nei termini sopra esposti; per l'effetto la sentenza impugnata va cassata in relazione alla censura accolta, con rinvio al Giudice designato in dispositivo, che provvederà altresì sulle spese del giudizio di cassazione.


P. Q. M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'Appello di Napoli in diversa composizione.

Così deciso in Roma il 13 marzo 2014.


IL CONSIGLIERE est.

(dr. Gianfranco Bandini)



IL PRESIDENTE

(dr. Antonio Lamorgese)



Il Funzionario Giudiziario
Granata Adriane
Depositato in Cancelleria



oggi, ...23...APR...2014

Il Funzionario Giudiziario
Adriane GRANATA

Il Funzionario Giudiziario

Granata Adriane

